

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 230/36/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

il ricorrente Lu. Sa. chiede l'annullamento dell'avviso in oggetto con il quale l'Ufficio di Milano 3 in relazione al possesso:

- di un autovettura Citroen Xantia da cc. 1905 immatricolata il 14.10.2008
- di un motocicli Guzzi cc. 945 immatricolato il 28.06.1983
- di un aeromobile monoposto HP 300 immatricolato il 1983 e posseduto in quota del 50.
- di una abitazione principale in Milano e di un box pertinenziale in Via Natale Battaglia, 2 con cantina

rispetto al reddito dichiarato per l'anno 2005 dal nucleo familiare complessivamente in € 53.768,00, rispettivamente:

- € 14.205,00 per il dichiarante - ricorrente
- € 39.401,563 per il coniuge

L'Ufficio sinteticamente determinava, ai sensi dei commi 4, 5, 7 dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73 il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEP di € 85.987,92, di cui €52.586,20 per incrementi patrimoniali.

Il ricorrente espone che l'Ufficio ha palesemente violato l'art. 2, comma 14 quater, del D.L. n. 203/2007 in quanto in accertamento fa riferimento illecitamente alla spese sostenuta nei quattro anni successivi, non ai quattro anni precedenti a quello in esame.

Sostiene inoltre che l'Ufficio, pur avendo preso atto dei documenti prodotti in fase di acquisizione da questionario, non ha fornito alcuna motivazione atta a superare le deduzioni addotte dal contribuente.

Nel merito specifica che, oltre ai redditi dichiarati riguardanti il nucleo familiare, ha percepito, come da documentazione allegata:

- l'indennità di fine rapporto di € 106.669,55
- un importo di € 15.591,17 ricevuto dall'INPS in data 20.05.2005
- un contributo ricevuto dal padre per € 8.000,00 quale concorso nell'acquisto di una parte della quota dell'aeromobile

Conseguentemente oltre al reddito del nucleo familiare di € 53.768,00 il ricorrente ha conseguito un incremento patrimoniale di € 130.260,72 che gli ha consentito di acquistare nel 2006 la quota dell'aeromobile per € 41.050,00

In ricorso chiede la sospensione della riscossione della cartella impugnata.

L'Agenzia delle Entrate di Milano 3 deposita in data 21.04.2010 costituzione in giudizio con la quale nel merito specifica che i beni e servizi presi in considerazione rilevano:

- sotto il profilo patrimoniale in quanto connessi all'investimento effettuato - aeromobile - nell'anno di acquisto 2006 e nei quattro anni precedenti
- sotto il profilo gestionale in quanto connessi al costo di gestione dall'anno di acquisto sino all'anno di dismissione

Evidenzia inoltre l'Ufficio che nel corso del 2006 il ricorrente ha acquistato:

- un'abitazione secondaria in data 23.10.2006 nella provincia di Varese di mq. 176, con box al prezzo di € 299.600,00 senza contrarre mutui

- la quota del 50% dell'aeromobile

In data 16.12.2010 la Commissione con Ordinanza n. 290/36/10 rigetta la richiesta sospensiva non sussistendo il presupposto del fumus bonis juris e dimostrato il periculum in mora

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva che il reddito dichiarato dal ricorrente per l'anno esame, pari a € 14.205,00, di per se non giustifica in capo allo stesso né il profilo gestionale né il profilo dei beni nobili e l'acquisizione di beni immobili nel periodo anteriore all'anno 2005 pur nella considerazione dell'utilizzo in quota del 50% dell'aeromobile giustificato in ricorso come bene di tipo amatoriale senza alcun valore commerciale in quanto adattato a monoposto parasportivo da corsa, indi con manutenzione a costo zero.

Stante la disponibilità dei beni e servizi descritti in accertamento, e non disattesi da parte ricorrente, risulta pertanto giustificato e legittimo l'accertamento sintetico effettuato dall'Ufficio di Milano 3 ai sensi dei commi 4, 5 e 7 dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73, anche in considerazione del maggior reddito di E. 85.988,00 determinato sinteticamente e sulla base dei coefficienti contenuti nelle tabelle di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17.05.2005 che si scosta notevolmente dal reddito di € 14.205,00 pesta in dichiarazione dei redditi, tale scostamento è desumibile sia in riferimento all'anno in esame che agli anni d'imposta successivi.

Pur se descritti, non è dimostrato con elementi/documenti certi di aver conseguito redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte, non ha prodotta documentazione relativa alle movimentazioni patrimoniali descritte in ricorso (certificazione di liquidazione di indennità di fine rapporto, certificazione dell'INPS del 20.05.2.005, versamenti del padre); pertanto non ha fornito al Collegio la prova contraria atta a vincere la presunzione legale a favore dell'Ufficio.

Oltre la dimostrazione documentate, necessitava la prova del nesso eziologico tra i redditi posti come percepiti da terzi e il loro specifico utilizzo nell'incremento patrimoniale, al fine di identificare la maggior capacità di spesa del ricorrente.

Il Collegio respinge pertanto il ricorso e, ravvisandone i giusti motivi di equità, dispone per la compensazione delle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.